

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COLOMBO** Vittorino (V.), **MELOTTO**, **DEGOLA**  
e **VENTURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1985

Modifiche alle norme concernenti le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

ONOREVOLI SENATORI. — Le pesanti e ripetute proteste, sollevate dagli abitanti e dai pubblici amministratori dei comuni indicati come luogo di soggiorno obbligato per le persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, ripropongono il problema della revisione dell'ultimo comma dell'articolo 3 e il n. 2 del quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

L'istituto disciplinato da tale legge si è rivelato, alla prova dei fatti, del tutto inefficace, socialmente negativo e paradossalmente contraddittorio rispetto alle finalità guardate dal legislatore.

Non va dimenticato, al riguardo, che il « soggiorno obbligato » è direttamente derivato da misure di sicurezza legate a condizioni sociali, politiche, economiche e tecnologiche di una società ormai tramontata.

In effetti va ricordato che l'obbligo di soggiorno, così come previsto dalla legge 27 di-

cembre 1956, n. 1423, è stato forse una misura di una qualche efficacia alle soglie della industrializzazione, senza autostrade, telefoni in teleselezione, radiotelefonni e ponti radio.

L'enorme sviluppo delle comunicazioni e delle telecomunicazioni rendono inefficace e persino frustrante l'utilizzo, da parte dello Stato, di simili strumenti legislativi che, lungi dal rivelarsi mezzi efficienti di lotta alla criminalità organizzata, risultano inidonei e dannosi.

L'obbligo di soggiorno inoltre non appare soltanto inutile, ma anche controproducente, pericoloso e socialmente rifiutato dalla maggioranza dei cittadini.

I luoghi di soggiorno, in effetti, spesso vengono trasformati in nuove centrali operative della criminalità organizzata che trova, in tal modo, eccellenti pretesti ed occasioni per ampliare, diversificare, moltiplicare le iniziative criminose, di imprendito-

rialità paracriminosa, di riciclaggio e trasformazione dei proventi dei reati.

Com'è noto, infatti, la maggior parte dei soggiornanti obbligati sono indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere, spesso di stampo mafioso o camorristico; e l'adozione del soggiorno obbligato, lontano dalla residenza originaria, non risulta abbia prodotto modificazioni apprezzabili sugli atteggiamenti di tali soggetti o quanto meno in ordine ai loro legami con le organizzazioni criminose.

Anzi, un provvedimento pensato e finalizzato all'isolamento di soggetti potenzialmente criminosi si è rivelato in grado di offrire nuovi terreni di coltura per attività mafiose e camorristiche.

Infine, guardando all'esterno e ricordando la nostra appartenenza alla Comunità europea, c'è da rilevare che nessuno Stato

membro prevede, nel proprio sistema legislativo, provvedimenti analoghi.

Per tutti questi motivi la presente iniziativa si propone l'abrogazione delle misure di soggiorno obbligato nei luoghi diversi da quelli di residenza ordinaria. Nel contempo, riconoscendo ancora fondate le cause che hanno motivato questa normativa, si propone di modificarla prevedendo l'obbligo del soggiorno nel comune di residenza o comunque nel comune nel quale il soggetto sia più conosciuto o abbia svolto quelle attività per le quali si intende applicare la misura di prevenzione.

Si ritiene infatti che, là dove i soggetti svolgono le loro abituali attività, questi siano sottoposti a un controllo sociale più efficace specialmente se accompagnato da una vigilanza più assidua ed accurata delle autorità.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 3 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dai seguenti:

« Il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune di residenza, purchè questa si sia protratta per più di cinque anni al momento dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui trattasi, o, in via subordinata, nel comune in cui il soggetto abbia comunque risieduto o abbia avuto per maggior tempo la residenza o la dimora.

Qualora, in base ai criteri di cui al comma precedente, il soggiorno obbligatorio debba essere prescelto nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il tribunale provvede all'assegnazione del soggetto ad una frazione di esso ovvero ad un comune vicinore la cui popolazione non ecceda il limite predetto. In ogni caso la località prescelta deve essere sede di un ufficio di polizia e deve presentare condizioni utili ad assicurare un efficace controllo della persona sottoposta alla misura di prevenzione ».

**Art. 2.**

Il numero 2) del quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza quotidianamente nonchè ad ogni chiamata di essa e di presentare all'autorità stessa il rendiconto mensile delle proprie entrate, di quelle del coniuge, dei figli e dei conviventi ».